

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

TRA

La \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ in persona del legale  
rapp.te \_\_\_\_\_ p.Iva \_\_\_\_\_ cod. fisc. (Committente)  
\_\_\_\_\_

E

Il (Collaboratore) \_\_\_\_\_

1. La committente, ai sensi del comma 2 dell'art. 61 del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30/2003, conferisce incarico al \_\_\_\_\_ il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto \_\_\_\_\_
2. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno lui a avanzate dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto.
3. La prestazione avrà inizio con il giorno \_\_\_\_\_ per terminare inderogabilmente il giorno \_\_\_\_\_. Nota Bene se la durata non continuativa in un'unica prestazione, tenendo presente che comunque deve essere inferiore a 30 giorni annui con lo stesso committente e non superiore ai 5000 Euro di compenso, si può usare la seguente dicitura: "La prestazione avrà inizio con il giorno \_\_\_\_\_ per un'entità complessiva di \_\_\_\_\_ giornate da espletarsi nei seguenti periodi \_\_\_\_\_
4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in \_\_\_\_\_ Euro netti. Tale somma dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione contestualmente al termine del contratto o, comunque, mensilmente.
5. Il ritardato pagamento, superiore ai 5 giorni, fa scattare gli interessi di mora oltre a una penale pari al 5% del compenso pattuito. Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti alla prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative in essere.
6. In caso di eventi quali la malattia, l'infortunio o la maternità, che impediscano lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogate con modalità e tempi concordati fra le parti.
7. Il Committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.
8. Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra Committente e prestatore d'opera, nonché alla valutazione di possibili diversità interpretative del presente accordo. A questo fine i contraenti possono chiedere l'assistenza e/o delegare terzi a cui

conferiscono mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni.

9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.

10. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

11. Il Committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvedere a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali e i danni arrecati eventualmente alla società; tutela giudiziaria.

Letto, confermato e sottoscritto il \_\_\_\_\_